

## Piano d'ambito

S.R.R. Palermo Provincia Ovest

*Allegato – Sistema di tariffazione*



**S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”**  
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti  
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni

### *Sistema di tariffazione*

Il sistema fiscale municipale relativo alla gestione dei rifiuti è stato riordinato con la D.L. 201/2011, convertito con legge 214 del 22.12.2011, e successivamente modificato dall'art. 1 comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale, che sopprime dal 1° gennaio 2013 i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e contestualmente istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comuni (TARES). Con l'avvento della I.U.C. la TARES è stata sostituita dalla TARI.

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni - sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento nonché le sanzioni - siano contenute nel decreto stesso.

Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell'obbligazione-tributaria.

È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. Il tributo è corrisposto in base a tariffa:

- commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il predetto DPR, sebbene avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo regolamento, come previsto dal sesto comma dell'art. 238 del d.lgs 152/2006, è stato ritenuto compatibile e quindi ancora applicabile.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al dlgs 13.11.1999 n 507 (TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del d.lgs 5.02.1997 n 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del d.lgs 3.04.06 n 152 (TIA2).

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.

Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:

- per le zone in cui non è effettuata la raccolta • il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino

punto di raccolta;

- relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;
- nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
- altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni).

Resta ferma la disciplina relativa al tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ossia il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Consiglio comunale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Dal 10 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. In particolare, il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

### Il metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/99

Con il DPR 158/99 si pongono le basi per l'adozione di sistemi di tariffazione nei quali una parte significativa della tariffa pagata dall'utente sia correlata ai quantitativi di rifiuti effettivamente prodotti, dando così attuazione al principio di matrice comunitaria "chi inquina paga".

Tuttavia, la mancanza di sistemi di rilevazione adeguati ed a costi contenuti, la difficoltà nell'individuare dei meccanismi di misurazione oggettivi ed il rischio di comportamenti opportunistici da parte degli utenti limitano fortemente l'introduzione di riduzioni tariffarie di entità tali da fornire un incentivo efficace alla riduzione della produzione di rifiuti.

Per quanto concerne lo stimolo alla raccolta differenziata, la normativa prevede l'introduzione di tutta una serie di agevolazioni e riduzioni legate al conferimento del rifiuto differenziato da parte dell'utente. Tuttavia, anche in questo caso, l'effetto incentivante è subordinato alla possibilità concreta di identificare, quantificare e riconoscere i benefici direttamente a coloro che conferiscono rifiuti riciclabili.

Con l'applicazione di un sistema tariffario è possibile raggiungere anche obiettivi di carattere economico, che si possono riassumere in:

- garantire il rispetto del principio di equità, per cui paga il servizio chi effettivamente ne usufruisce;
- stimolare la gestione sovracomunale per sfruttare le economie di scala.

In relazione all'aspetto dell'equità, il passaggio da un sistema di imputazione dei costi basato sulle superfici immobiliari ad uno che, pur continuando a fondarsi sulle superfici immobiliari per la quota fissa, lega l'imputazione di una componente rilevante dei costi alla produzione di rifiuti, unitamente all'introduzione del principio della copertura totale del costo del servizio (che implica il trasferimento di parte del costo attualmente non coperto con la TaRSU dalla fiscalità generale del contributo individuale), tendono a correlare effettivamente l'attribuzione dei costi alla reale fruizione del servizio. Questo dovrebbe consentire di superare il meccanismo di sussidio incrociato tra famiglie con appartamenti molto grandi e famiglie con abitazioni piccole e tra famiglie molto numerose e quelle numericamente ridotte insito nella TaRSU.

Infine, per quanto riguarda l'incentivo a stimolare la gestione sovracomunale allo scopo di sfruttare le economie di scala, l'applicazione del principio della condivisione dei costi attraverso la perequazione effettuata a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) dovrebbe consentire, oltre che una riduzione dei costi totali di gestione, un'omogeneizzazione del servizio verso standards qualitativi superiori. Questo a vantaggio soprattutto dei piccoli centri, che tendono a presentare dei

costi elevati (a causa della particolarità geografica e all'indisponibilità, in ambito locale, di siti per lo smaltimento) associati a bassi livelli qualitativi del servizio.

Il DPR 158/99, che stabilisce il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, prende in considerazione il costo di tutti i fattori produttivi, compreso il capitale e la sua remunerazione; sono compresi, inoltre, i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, per la raccolta differenziata e il recupero dei materiali riciclabili, per lo spazzamento e il lavaggio delle strade nonché una serie di voci relative ad attività amministrative, di monitoraggio e di gestione del contenzioso.

Di seguito si riportano gli step da seguire per procedere al calcolo della tariffa.

#### Individuazione e copertura dei costi

Il primo step del metodo normalizzato consiste nella quantificazione del gettito tariffario complessivo o "tariffa di riferimento a regime" sulla base della seguente equivalenza:

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} * (1 + I_{pn} - X_n) + CK_n$$

dove:

$\sum T_n$  = totale delle entrate tariffarie dell'anno (n) di riferimento;

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti urbani dell'anno precedente a quello di riferimento  $l_q$ ;

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente a quello di riferimento;

$I_{pn}$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Infatti, il metodo normalizzato è ispirato ad un principio di "full cost", ossia dell'integrale copertura del costo pieno di tutti i fattori produttivi impiegati per erogare i servizi, incluso il capitale e la sua remunerazione. Tali costi, che sono indicati in modo preciso e dettagliato nell'Allegato I al DPR 158/99, vengono imputati a tariffa nell'anno successivo applicandovi alcuni coefficienti correttivi per tenere conto del tasso di inflazione programmata, dei guadagni di produttività e dei nuovi investimenti da realizzare. Sono considerati anche una serie di costi generali, relativi in particolare ad attività amministrativa, di supervisione e di gestione del contenzioso.

Il criterio di individuazione dei costi da coprire con le entrate tariffarie è dunque di tipo essenzialmente contabile e si basa sulla rilevazione ex post, sia pure lievemente corretta al

ribasso dall'applicazione dei coefficienti relativi al recupero di produttività.

Nella tabella seguente è riportata una sintesi della struttura dei costi previsti dall'Allegato I del DPR 158/99 accompagnati da una breve descrizione.

Tabella 1 - COSTI DI GESTIONE INDIFFERENZIATA TO (  $CGIND = CSL + CRT + CTS + AC$  )

Tipo di costo	Descrizione	Significato
CSL	Costi di spazzamento e Lavaggio strade	pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni
CRT	Costi di raccolta e Trasporto	tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino
CTS	Costi di trattamento e Smaltimento	discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato
AC	Altri Costi	realizzazione eco-centri, campagne informative, costi di consulenza e in generale tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento

Tabella 2 - COSTI DI GESTIONE DIFFERENZIATA (  $CGD = CRD + CTR$  )

Tipo di costo	Descrizione	Significato
CRD	Costi di Raccolta	Differenziata per materiale per le singole filiere: costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni con i gestori
CTR	Costi di trattamento e riciclo	per umido e verde: costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pre-trattamento; per le altre frazioni: costi del trattamento o ricavi della vendita

Tabella 3 - COSTI COMUNI (  $CC = CARC + CGC + CCD$  )

Tipo di costo	Descrizione	Significato
CARC	Costi Amministrativi e di Accertamento, Riscossione e Contenzioso	spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione (con le relative spese)
CGG	Costi Generali di Gestione	personale che segue l'organizzazione del servizio

CCD	Costi Comuni Diversi	quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati (a puro titolo di esempio) come segue: - per elettricità, gas, acqua, pulizie e consumo materiali di cancelleria, fotocopie il costo si calcola dividendo il costo generale della sede amministrativa per i mq della sede dedicati alle attività del servizio di gestione rifiuti; - per il costo del telefono si calcola il costo generale della sede amministrativa diviso per il n° linee telefoniche, il tutto moltiplicato per quelle dedicate alle attività del servizio gestione rifiuti - per gli automezzi i costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione, attribuiti per la quota parte utilizzata dalle attività del servizio di gestione rifiuti
-----	----------------------	--

Tabella 4 - COSTI D'USO DEL CAPITALE (  $CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$  )

Tipo di costo	Descrizione	Significato
Amm(n)	Ammortamenti per gli investimenti dell'anno in corso	ammortamenti riferiti all'anno "n" degli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi)
Acc(n)	Accantonamenti per l'anno in corso accantonamenti del gestore per l'anno "n",	In questa voce possono essere inseriti gli "accantonamenti per le agevolazioni e riduzioni di cui ai commi 10 e 14 dell'art. 49 del D.lgs 22/1997
R(n)	Remunerazione del capitale nell'anno in corso	remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti

### Ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto dall'Art. 49 comma 4 del d.lgs 22/97 e ribadito all'Art. 3 comma 2 del DPR 158/99, la tariffa è di tipo binomio ed è composta da:

- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;
- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.



Le voci di costo da attribuire rispettivamente alla parte fissa e la parte variabile della tariffa, elencate dettagliatamente al punto 3 dell'allegato 1 al DPR 158/99, sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 5 - Ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile

PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
Tipo di costo	Descrizione	Tipo di costo	Descrizione
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio stradale	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto
CARC	Costi Amministrativi e di Accertamento, Riscossione e Contenzioso	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento
CGG	Costi Generali di Gestione	CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CCD	Costi Comuni Diversi	-CTR	Costi di Trattamento e Riciclo
AC	Altri Costi		
CK	Costi d'uso del capitale		

Come si può notare, il DPR 158/99 è molto preciso nel definire la ripartizione delle voci di costo tra parte fissa e parte variabile della tariffa, concedendo così margini di manovra molto ristretti. L'unico elemento discrezionale lasciato all'ente preposto all'applicazione della tariffa consiste nella scelta di imputazione dei costi del personale. Infatti, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, vanno ricompresi nei costi generali di gestione (CGG) *"quelli relativi al personale ... in misura non inferiore al 50% del loro ammontare"*.

#### Ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche

L'Art. 49 comma 6 del D.lgs 22/97 stabilisce che la tariffa sia articolata per fasce di utenza e territoriali. L'articolazione per fasce territoriali riconosce la possibilità di individuare differenti modulazioni tariffarie in funzione della diversa collocazione sul territorio dell'utenza e quindi del diverso grado di fruizione del servizio.

L'articolazione per fasce di utenza consiste invece nella suddivisione del gettito tariffario, e di conseguenza dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche; quest'ultima è una categoria residuale che è composta prevalentemente dalle utenze produttive ma ricomprende anche tutta una serie di soggetti la cui attività non è propriamente riconducibile a quella produttiva in senso stretto (es. case di cura, scuole, enti pubblici, ecc.).

Il DPR 158/99, all'Art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire un'equa ripartizione dei costi tra

le due macro-categorie, la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche sia effettuata sulla base di criteri razionali e quindi il più possibile sulla base di dati oggettivi come i rifiuti prodotti o i costi indotti.

In mancanza di tali dati, cosa abbastanza comune soprattutto in sede di prima applicazione della tariffa, la Circolare del Ministero dell'Ambiente n° 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999 dispone che l'attribuzione avvenga su base presuntiva nel seguente modo:

- si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici iscritte a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall'allegato 1 al DPR 158/99;
- si sottrae dal totale dei rifiuti (rilevato "dalla dichiarazione MUD), al netto dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata, la componente determinata al punto precedente, ottenendo così i rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

#### Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

La determinazione della tariffa per le utenze domestiche è basata sui seguenti parametri:

- per la parte fissa, superficie dell'immobile (mq) e numero componenti del nucleo familiare dell'utente;
- per la parte variabile, rifiuti, differenziati e non, effettivamente conferiti al servizio di raccolta o, in mancanza del dato, stima dei rifiuti come previsto nella Circolare del Ministero dell'Ambiente n° 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999.

#### *Calcolo della parte fissa*

Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per le utenze domestiche è determinata sulla base della superficie dell'alloggio occupato dall'utente, corretta mediante l'applicazione di un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. I valori di tali coefficienti sono indicati nelle tabelle 1 a e 1 b dell'allegato 1 e sono stati elaborati, sulla base dei dati ISTAT, per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

La formula per calcolare la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è quindi la seguente:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

Dove

- TFd (n, S) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il

nucleo familiare e una superficie dell'immobile pari a S;

- S è la superficie (mq) iscritta a ruolo dell'immobile occupato dall'utente;

- Quf è la quota unitaria fissa (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale degli immobili occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento Ka. La formula di calcolo è la seguente:

$$Ouf = Ctuf / I Stot(n) * Ka(n)$$

in cui

Ctuf = totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

Stot(n) = superficie totale degli immobili delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka(n) = coefficiente di adattamento già descritto in precedenza

#### *Calcolo della parte variabile*

Secondo quanto stabilito dall'Art. 5 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza. La norma stabilisce che, nel caso gli enti locali preposti non abbiano validamente sperimentato tecniche di pesatura individuale dei rifiuti conferiti, si adotti un sistema presuntivo mediante l'applicazione di un coefficiente proporzionale di produttività (Kb) indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99.

La formula per calcolare la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è quindi la seguente:

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

Dove

- TVd(n) è la quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

- Cu è il costo unitario (€/kg), determinata o dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze medesime;

- Quv è la quota unitaria variabile determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

La formula di calcolo è la seguente:

$$Q_{uv} = Q_{totl} \sum N(n) * K_b(n)$$

in cui

- Q tot e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
- $\sum N(n)$  rappresenta il numero delle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;
- $K_b$  è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti il rispettivo nucleo familiare.

#### Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

La determinazione della tariffa per le utenze non domestiche è basata sui seguenti parametri:

- per la parte fissa, superficie dei locali (mq) in cui si svolge l'attività e tipologia di attività svolta;
- per la parte variabile, rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani effettivamente conferiti al servizio pubblico di raccolta.

#### *Calcolo della parte fissa*

Secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per le utenze non domestiche è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui si svolge l'attività, corretta mediante l'applicazione di un coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente preposto all'applicazione della tariffa, sono indicati nelle tabelle 3a e 3b dell'allegato 1 e sono stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

La formula per calcolare la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è quindi la seguente:

$$TF_{nd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap} * K_c(ap)$$

Dove

- $TF_{nd}(ap, S_{ap})$  è la quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie dell'immobile pari a  $S$ ;

- Sap è la superficie (mq) iscritta a ruolo dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
- Qapf è la quota unitaria fissa (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

La formula di calcolo è la seguente:

$$Qapf = Ctapf / \sum Stot(ap) * Kc(ap)$$

in cui

- Ctapf = totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;
- Stot(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;
- Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione già descritto in precedenza.

#### *Calcolo della parte variabile*

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta da ciascuna utenza. La norma stabilisce che gli enti preposti all'applicazione della tariffa organizzino e strutturino sistemi di misurazione di dette quantità e che, solo nella fase transitoria, si applichi un sistema presuntivo, prendendo a riferimento un coefficiente potenziale di produzione Kd che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente preposto all'applicazione della tariffa, sono indicati nelle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1 e sono stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

La formula per calcolare la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è quindi la seguente:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * S(ap) * Kd(ap)$$

Dove

TVnd(ap, Sap) è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie dell'immobile pari a S;

Cu è il costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze medesime;

Sap è la superficie (mq) iscritta a ruolo dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione già descritto in precedenza.

### Criteria per la ripartizione dei costi

In questa sezione saranno indicati i criteri ai quali gli enti preposti all'applicazione della tariffa dovranno ispirarsi per la ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

#### *Ripartizione tra costi fissi e variabili*

I margini di manovra concessi dal DPR 158/99 nella ripartizione delle voci di costo tra parte fissa e parte variabile della tariffa sono molto ristretti.

L'unico elemento discrezionale lasciato all'ente preposto all'applicazione della tariffa consiste nella scelta di imputazione dei costi del personale. Infatti, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, vanno ricompresi nei Costi generali di gestione (CGG) "quelli relativi al personale ... in misura non inferiore al 50% del loro ammontare". Da ciò si evince la possibilità di caricare sulla parte fissa una quota dei costi del personale superiore al 50%. L'aumento della quota fissa che si verrebbe a determinare potrebbe essere di entità tale da ridurre fortemente l'incentivo al contenimento della produzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata, vanificando così uno dei principi portanti della struttura tariffaria concepita dal O.lgs 22/97: "chi inquina paga".

Secondo i dati forniti dall'ISPRA, la ripartizione percentuale tra costi fissi e variabili osservata sulla base dei piani finanziari relativi al 2003 è la seguente:

*Tabella 6 - Rapporto parte fissa/variabile nei comuni a tariffa*

Dimensione comune	Parte fissa	Parte Variabile
< 5.000	34,38%	65,62%
> 5.000 e < 50.000	33,50%	66,50%

#### *Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche*

##### *Ripartizione dei costi fissi*

L'applicazione della parte fissa della tariffa alle singole categorie di utenze richiede, oltre alla suddivisione dei costi totali tra fissi e variabili, una successiva ripartizione dei costi fissi, tra utenze domestiche e non domestiche.

A tal proposito la norma non esprime nessun tipo di indicazione, se non la prescrizione di carattere generale, inserita nell'Art. 4 comma 2 del DPR 158/99, secondo la quale i costi devono essere

suddivisi sulla base di criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del D.lgs 22/97 che prevede agevolazioni per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni.

#### *Ripartizione dei costi variabili*

L'Art. 49 comma 6 del D.lgs 22/97 stabilisce che la tariffa sia articolata per fasce di utenza.

A tal proposito il DPR 158/99, all'Art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire un'equa ripartizione dei costi tra le due macro-categorie, la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche sia effettuata sulla base di criteri razionali e quindi il più possibile sulla base di dati oggettivi come i rifiuti prodotti o i costi indotti.

In mancanza di tali dati, cosa abbastanza comune soprattutto in sede di prima applicazione della tariffa, la Circolare del Ministero dell'Ambiente n° 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999 dispone che l'attribuzione dei costi variabili avvenga su base presuntiva nel seguente modo:

- si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici iscritte a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall'allegato 1 al DPR 158/99;
- si sottrae dal totale dei rifiuti (rilevato dalla dichiarazione MUD), al netto dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata, la componente determinata al punto precedente. ottenendo così i rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

Nel dettaglio la suddetta circolare prescrive che: *“...per quanto riguarda la determinazione della parte variabile della tariffa ... è prevista la possibilità di applicare un sistema presuntivo così articolato:*

- *Il quantitativo conferito dalle utenze domestiche sarà desunto partendo dalla produzione media pro capite, ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (MUD presentato nel 1999). A tal fine occorrerà detrarre dalla quantità complessiva di rifiuti raccolti dichiarata da ciascun comune, al netto dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata, la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. I Comuni, ove non siano in possesso di stime appositamente elaborate, potranno ricavare tale dato moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99; la quantità totale potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche è data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie. Il quantitativo totale di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche ricavato attraverso tale procedimento sarà quindi utilizzato nell'applicazione del calcolo di cui al punto 4.2 del citato allegato 1.*

*Il quantitativo conferito dalle utenze non domestiche sarà invece determinato secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1. Con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche elencate nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b, si specifica che i Comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpate o suddividere per gruppi omogenei le voci previste nelle tabelle medesime. "*

I quantitativi di produzione di rifiuti così determinati saranno utilizzati per stabilire una ripartizione percentuale "razionalmente fondata" dei costi variabili tra le due macro- categorie di utenze.

Dalle simulazioni svolte emerge che, applicando alle utenze non domestiche il valore medio del coefficiente di produzione potenziale di rifiuti  $K_d$ , il rapporto tra i rifiuti attribuiti con questo metodo alle utenze domestiche e non domestiche è rispettivamente 70 e 30 per cento, un valore che, sebbene razionalmente fondato, comporta un notevole incremento del carico tariffario delle utenze residenziali.

Pertanto, almeno nella prima fase di applicazione della tariffa, si potrebbe utilizzare una ripartizione percentuale dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 60 e 40 per cento.

#### Criteri per la determinazione dei coefficienti K

In questa sezione saranno indicati i criteri ai quali gli enti preposti all'applicazione della tariffa dovranno ispirarsi per la determinazione dei coefficienti K da adottare.

#### *Determinazione dei coefficienti $K_a$*

Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per le utenze domestiche è determinata sulla base della superficie dell'alloggio occupato dall'utente, corretta mediante l'applicazione di un coefficiente di adattamento  $K_a$  che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.

I valori di tali coefficienti sono indicati nelle tabelle 1 a e 1 b dell'allegato 1 e sono stati elaborati, sulla base dei dati ISTAT, per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

Non essendo previsti dalla normativa margini discrezionali nell'applicazione di questo coefficiente, si ritiene di applicare, in ciascun comune dell'ambito e relativamente alla classe dimensionale residenziale appropriata, i valori espressi nelle tabelle 1 a e 1 b dell'allegato 1 al DPR 158/99 e riportati di seguito.

*Tabella 7 - Coefficienti  $K_a$*



Numero componenti del nucleo familiare	Classe dimensionale comune	
	> 5.000	< 5.000
1	0,80	0,84
2	0,94	0,98
3	1,05	1,08
4	1,14	1,16
5	1,23	1,24
6 o più	1,30	1,30

Per quanto concerne le utenze non stabilmente attive sul territorio, si prevede, in accordo a quanto disposto dall'Art. 7 comma 3 del DPR 158/99 di equipararle a quelle residenti aventi un numero di componenti il nucleo familiare compreso tra due e quattro e di applicarvi pertanto il relativo coefficiente Ka.

#### *Determinazione dei coefficienti Kb*

Secondo quanto stabilito dall'Art. 5 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza. La norma stabilisce che, nel caso gli enti locali preposti non abbiano validamente sperimentato tecniche di pesatura individuale dei rifiuti conferiti, si adotti un sistema presuntivo mediante l'applicazione di un coefficiente proporzionale di produttività (Kb), definito in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza ed indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99.

Nella Tabella 2 del suddetto decreto è indicato un range di valori che delimita il campo discrezionale all'interno del quale gli enti preposti all'applicazione della tariffa dovranno attenersi nella scelta del coefficiente Kb da applicare. Di seguito se ne riporta una copia.

*Tabella 8 - Coefficienti Kb, Tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99*

Numero componenti del nucleo familiare	Classe dimensionale comune		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,60	1	0,80
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Nella determinazione del coefficiente da applicare è opportuno svolgere alcune considerazioni. In primo luogo, non registrandosi una correlazione univoca e certa tra numero di componenti il nucleo familiare e produzione di rifiuti, si può ritenere che vi sia una "produzione minima" sostanzialmente indipendente dal numero di componenti. Per questo motivo si suggerisce di applicare alle utenze con un solo componente il nucleo familiare il coefficiente nella misura

massima ammessa, riservando la tutela di eventuali soggetti particolarmente svantaggiati (ad es. anziani soli) ad interventi mirati da parte dei comuni.

Inoltre, lo spirito della norma, rimarcato all'Art. 5 comma 1 del DPR 158/99, optando per la tutela dei nuclei familiari più numerosi, suggerisce implicitamente l'applicazione ad essi dei coefficienti minimi.

Infine, è opportuno che la transizione dal vecchio regime alla tariffa avvenga nel modo più graduale possibile. A tal fine, almeno nella fase di prima implementazione, si propende per l'applicazione alle famiglie di 2, 3 e 4 componenti, che, di fatto, costituiscono la maggioranza delle utenze, del coefficiente nella misura media.

#### *Determinazione dei coefficienti Kc*

Secondo quanto previsto al punto 4.3. dell'allegato 1 al DPR 158/99 la parte fissa per le utenze non domestiche è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui si svolge l'attività, corretta mediante l'applicazione di un coefficiente potenziale di produzione Kc che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nelle tabelle 3a e 3b dell'allegato 1, sono stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

In particolare si propende per l'applicazione del coefficiente minimo a quelle tipologie di attività che, per loro natura, danno origine ad una produzione di rifiuti particolarmente ridotta o altamente riciclabile come ad es. musei, scuole, banche, uffici, studi professionali, ecc., che producono prevalentemente scarti cartacei.

Analogamente, ma con motivazioni diverse, si suggerisce, almeno nella fase di prima implementazione, l'applicazione al minimo per una serie di attività come ad es. ortofrutta, bar, ristoranti, ecc. che, pur generando una cospicua produzione di rifiuti, sperimenterebbero con il passaggio al regime tariffario dei rincari eccessivi.

All'opposto si raccomanda l'applicazione del valore massimo del coefficiente a quelle categorie, come ad es. attività artigianali, negozi, ecc., che otterrebbero all'introduzione della tariffa o un risparmio considerevole o una situazione sostanzialmente immutata.

Per le altre tipologie di attività si opta per l'applicazione del valore medio del coefficiente.

#### *Determinazione dei coefficienti Kd*

Secondo quanto stabilito dall'Art. 6 comma 2 del DPR 158/99, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di

raccolta da ciascuna utenza. La norma stabilisce che gli enti preposti all'applicazione della tariffa organizzino e strutturino sistemi di misurazione di dette quantità e che, solo nella fase transitoria, si applichi un sistema presuntivo, prendendo a riferimento un coefficiente potenziale di produzione Kd che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nelle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1, sono stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

#### Agevolazioni e riduzioni

Il DPR 158/99 in tema di agevolazioni e riduzioni prevede, all'art. 7 comma 1, che *"Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata."*

I costi indicati nella sezione relativa al servizio di igiene urbana, che saranno aggiornati al momento della pubblicazione della gara d'appalto, costituiscono la base per la definizione del Piano Finanziario e della relativa tariffa .

#### **Situazione Tariffaria Comuni ATO Palermo Provincia Ovest**

È in atto una attenta ricognizione dello stato tariffario al momento vigente nei vari comuni della SRR.

Sarà compito della SRR, una volta acquisite le singole tariffe con i relativi regolamenti da parte degli uffici comunali, verificarne la equità a livello di ambito, al fine di porre in essere le azioni previste dalla LR 9/2010.